



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

nella causa n. 24479 / 2018 promossa da:

████████████████████ (CUI:044TMNL)
nato a COSTA D'AVORIO in data 18/12/1989
rappresentato e difeso dall'Avv. FIORE ORNELLA

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno

Resistente non costituito

Con l'intervento del Pubblico Ministero
Il Collegio, nella seguente composizione:

Roberta Dotta	Presidente rel
Francesca Rosaria Plutino	Giudice
Tiziana De Fazio	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Ai sensi degli artt. **35 e 35bis D. L.vo 25/2008** (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotta dal **D.L. 13/2017** convertito in **L. 46/2017**;

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino.

PREMESSO IN FATTO

- con provvedimento notificato in data 3.10.2018 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale ma trasmetteva gli atti al Questore per il permesso per motivi umanitari;
- con ricorso depositato il 2.11.2018 la richiedente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendo accertarsi e riconoscersi il diritto allo status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 25/2008.
- il Ministero dell'Interno, ritualmente citato, si è costituito in giudizio ;
- all'udienza del 21.11.2019 si è proceduto all'audizione della ricorrente e all'escussione di un teste.

Quindi parte ricorrente ha precisato le conclusioni richiamandosi a quelle di cui al ricorso.

Il pm ha chiesto l'accoglimento del ricorso con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria.

RITENUTO IN DIRITTO

████████████████████ nata il 18.12.1989 a Issia in Costa D'Avorio priva di documenti di identità del Paese di origine ha affermato di avere lasciato la Costa D'avorio nel maggio 2010 e di essere arrivata in Italia il 5.5.2010 in aereo.



Quanto ai motivi che l'avevano indotta a espatriare e a chiedere la protezione internazionale al momento della formalizzazione della domanda in data 16.3.2017 nulla ha dichiarato.

Sentita dalla Commissione in data 4.6.2018 ha dichiarato di essere di fede cristiana cattolica e di etnia Baoulè, di essersi allontanata dalla Costa d'Avorio per venire a lavorare in Italia dove già risiedeva la sorella maggiore a Varese, di aver viaggiato con regolare passaporto e visto di lavoro; che terminato il lavoro si allontanava dalla casa della sorella poiché costei l'aveva suggerito di andare a lavorare in strada per guadagnare soldi; che giunta a Torino iniziava una relazione con un connazionale da quale si separava in ragione dell'aggressività e dal quale aveva una figlia; che ella e la figlia vivono in comunità.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare ha dichiarato che mentre in precedenza non nutriva timori specifici, dal 2018 invece ella ha dovuto trasferire l'altra figlia da casa della zia ad Abidjian a quella della nonna a Molonou in ragione del fatto che un pastore l'accusava di stregoneria dinnanzi alla zia e accusava la figlia di essere responsabile dei problemi di salute della cugina; che in caso di rimpatrio teme di essere accusata di stregoneria in quanto madre di una ragazzina già ritenuta tale e teme di subire i trattamenti che la società invoriana riserva alle streghe .

Alla commissione sono stati prodotti tutta una serie di documenti tra cui passaporto, il visto per lavoro, del 2010, dichiarazioni della psicologa, dell'assistente sociale, la relazione del Centro Fanon, la querela presentata contro il convivente e padre della figlia avuta in Italia, i provvedimenti di rigetto del TM e della Corte di Appello del ricorso ex art. 31, le relazioni ulteriori psicologiche, il certificato di nascita della figlia, la domanda di iscrizione all'asilo nido, il passaporto del cugino della richiedente asilo, il contratto di lavoro domestico stipulato dopo l'ingresso in Italia.

La Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale presentata quando ancora non si erano verificate le questioni legate alla stregoneria osservando che :

la richiedente è venuta in Italia con regolare passaporto e per cercare lavoro in Italia dove già si trovava la sorella a Varese;

la stessa ha due figli in Costa D'Avorio di cui il maschio è mancato e la sorella vive con la nonna a Molonou;

ha lavorato per un anno e poi la sorella voleva che lei andasse sulla strada, quindi a Torino ha conosciuto un uomo senegalese da cui ha avuto una figlia dopo un periodo di convivenza;

il convivente la maltrattava e quindi lei decise di andare via rivolgendosi all'assistente sociale e venendo poi ospitata con la figlia in Comunità dal 2016;

il padre vede la bambina in luogo neutro;

la stessa solo in seguito ha saputo che a fare tempo dal 2018 il pastore della Costa D'Avorio afferma che la figlia è una strega ed è responsabile delle crisi avute dalla figlia del pastore; che ora la figlia si trova dalla nonna poiché potrebbe essere torturata uccisa o bruciata viva.

ella è stata informata dalla sorella che ha saputo dal pastore che la stregoneria sarebbe stata comunicata in sogno alla bambina da un vicino di casa.

La Commissione ha ritenuto non credibile il racconto relativo alle accuse di stregoneria. tuttavia ha inviato gli atti alla Questura per il permesso per motivi umanitari.

Nel ricorso si contesta la ritenuta non credibilità osservando che ciò che conta non è tanto il dato reale ma la percezione della collettività rispetto alle accuse mosse; che è necessario una piena comprensione del ruolo attribuito alla stregoneria e delle caratteristiche del fenomeno.

A riprova del fatto che la ricorrente abbia dovuto affidare la figlia alla propria madre- dopo il rifiuto della sorella di tenerla con sé – si allega che il cugino della ricorrente residente a Milano è partito per la Costa d'Avorio il 5.5.2018 per accompagnare materialmente la piccola dalla nonna e ha fatto ritorno in Italia il 3.6.2018 come risulta dal passaporto, prodotto in copia.



L'art. 3 D.lgs. n.251/2007 prevede che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare principalmente:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione;
- b) le dichiarazioni e di documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l'autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che :

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, plausibile.

Il TM ha respinto l'art. 31 TUI per difetto di problemi di salute della minore e di un suo radicamento sul territorio italiano.

La Corte di Appello ha confermato il rigetto.

La ricorrente gode già della protezione umanitaria; in questa sede pertanto l'esame si concentra sulla fondatezza o meno dei timori legati alle accuse di stregoneria a carico della figlia della ricorrente..

Secondo la ricostruzione effettuata solo dopo la sua dipartita la ricorrente ha appreso delle accuse di stregoneria mosse alla figlia rimasta in Costa d'Avorio: nel marzo del 2018, la sig.ra [REDACTED] sarebbe stata contattata dalla sorella [REDACTED] che la avvertiva del fatto che [REDACTED] era stata accusata di stregoneria dal pastore della chiesa locale, al quale la donna si era rivolta per trovare una soluzione ai malori della propria figlia: secondo la spiegazione fornita al telefono da [REDACTED] in base a quanto detto dal pastore, la stregoneria sarebbe stata comunicata in sogno alla bambina da un vicino di casa (*"Io non so, io non ero lì, sto riferendo quello che ha detto mia sorella"*17).

Vista la decisione della sorella di non tenere oltre [REDACTED] dovuta ai timori per la propria figlia nonché alla *"paura della reazione dei vicini [...] per evitare che i vicini si attaccassero a lei"*20, la ricorrente riteneva preferibile affidare la bambina a sua madre, seppur questa fosse molto anziana (circa 80 anni) ed in precarie condizioni di salute. Quest'ultima, però, vive nel villaggio di Molonou, vicino alla cittadina di Tiebissou, nella regione dei laghi, a circa 270 km da Abidjan; di conseguenza, occorre che qualcuno accompagnasse materialmente la bimba dalla nonna: si offriva di farlo un cugino della ricorrente residente a Milano, signor [REDACTED], che partiva effettivamente per la Costa d'Avorio il 5.5.2018 e faceva rientro in Italia il 3.6.2018.

La [REDACTED] tuttavia, non rivelava alla madre dell'accusa di stregoneria, sperando che allontanando la figlia da Abidjan la notizia non si sarebbe ulteriormente diffusa.

Queste circostanze sono state ripetute in sede di colloquio con la psicologa Dott.ssa [REDACTED] ed in quelli con l'Assistente sociale, [REDACTED], che, a fronte dell'angoscia da lei manifestata, *"ha contattato alcuni gruppi di volontariato per sapere se avevano operatori in loco che potessero intervenire (Medici senza frontiere, Ufficio Missionario della Diocesi di Torino, suore del Cottolengo, Ufficio Missionario Don Bosco), con esito però negativo"*.



Ad avviso del Collegio i fatti narrati sono credibili e anche confermati dal teste escusso all'udienza del 21.11.2029.

In quanto tale l'accusa può giustificare il riconoscimento della protezione internazionale sotto forma della status di rifugiato.

Si concorda in primo luogo con il fatto che l'art. 4 D. Lgs. 251/2007 prevede esplicitamente che la domanda di protezione internazionale possa essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza dal paese d'origine, eventualità che ricorre nel caso in esame, poiché il rischio di persecuzione si è concretizzato nel momento in cui sono state mosse alla figlia della richiedente le accuse di stregoneria, intorno al marzo del 2018.

Dalle Coi consultate emerge che le persecuzioni conseguenti ad accuse di stregoneria possano essere condotte, anche non ad un reale credo religioso espresso dall'individuo oggetto di persecuzione o la sua effettiva partecipazione ad un gruppo sociale (nel caso di specie quello delle "streghe"), ma piuttosto alla percezione che ne hanno i persecutori.

Ciò che viene in rilievo è la credenza diffusa e radicata, all'interno di una determinata comunità o di un gruppo di persone, che un soggetto – molto spesso di sesso femminile – sia da considerarsi una "strega". Al riguardo, l'UNHCR sottolinea come, nella valutazione della persecuzione determinata dalle accuse di stregoneria, sia particolarmente importante tenere in considerazione l'appartenenza di genere: "<http://www.refworld.org/docid/4a54bbefd.html>".

La ricorrente dunque ha il fondato timore di subire trattamenti di emarginazione in ragione del fatto che verrebbe considerata una strega per essere madre di una minore già ritenuta tale, e pertanto associata ad una particolare forma di pratica religiosa o comunque ad uno specifico gruppo sociale.

La medesima appare credibile e il suo racconto è corroborato anche dalla testimonianza resa dal signor ██████████, cugino della ricorrente, che dal 5.5.2018 al 2.6.2018 si trovava in Costa d'Avorio.

Il medesimo escusso a teste in udienza ha riferito quanto segue: "Sono ██████████ nato a Tiebissou il primo gennaio 1992.

Vivo a Casal Pustenengo (Lodi). Sono elettricista.

Mio papà mi ha portato qui.

Mio papà è fratello della mamma di ██████████

Mio padre vive in Francia.

ADR Hanno accusato mia cuginetta di stregoneria, così mi ha riferito ██████████

Io sono andato in Costa D'Avorio nel maggio 2018 e sono andato ad Abidjan dove ██████████ viveva con la zia.

Ho visto che la bambina era trattata non ben: mangiava da parte e la mettevano sempre da parte anche durante la notte.

Lei vede cose che io non posso vedere; parlava con la zia morta ma io non potevo vederla. Quindi l'ho presa e l'ho portata dalla nonna. Poi io sono andato in una altra città a fare le mie commissioni. Quindi sono tornato in Italia. Non sono più tornato in Costa D'Avorio Ci andrò l'anno prossima. So che adesso ██████████ si trova con mio cugino.

ADR con il lavoro non riesco a venire a Torino. Mia moglie è ancora in Costa d'Avorio. Mia moglie è ancora in Costa D'Avorio.

Ho una figlia che ha 4 anni. L'ho concepita perché ogni tanto vado in Costa D'Avorio.

ADR preciso che ho sentito insultare la bambina quando ero lì; non la chiamavano con il suo nome e l'hanno insultata dicendo "imbecille".

Io sono stato con lei due giorni. Piangeva quando veniva insultata."

Dal canto suo la richiedente in udienza ha dichiarato: "Mia figlia ha 11 anni e vive in Costa d'Avorio e vive con mio cugino. Ha ancora problemi per le accuse di stregoneria. Prima viveva con mia madre e la zia ma poi a seguito di accuse mosse da una parente mi zia l'ha mandata via.

ADR In realtà mia figlia parla da sola anche in sogno e per cui è stata accusata di stregoneria.



Io non posso essere là poiché essendo sua madre sarei accusata di essere una strega. Mio cugino voleva aiutare me e la bimba e quindi ha preso con lui la bambina.

Io non ho paura perché sono sua mamma.

Prima mia figlia viveva con una sorella che è morta; quando l'altra mia sorella è andata a prenderla siccome frequentano la chiesa il pastore l'ha accusata di essere una strega: mia sorella ha una figlia che soffre di crisi e per questo il pastore ha accusato mia figlia di essere una strega causa delle crisi della cugina.

Mio cugino che è qui fuori è informato dei fatti perché l'ho informato io. Lui allora è andato in Costa d'Avorio e ha portato mia figlia da mia madre.

Lui ha notato che mia figlia non era trattata bene, veniva fatta mangiare da parte e da sola. Ha visto anche che parla da sola.

Mio cugino fa l'elettricista.

Ha famiglia in Costa d'Avorio.

ADR Avv. Fiore: Mia figlia in realtà è come se parlasse con mia sorella morta che l'ha cresciuta, come se rispondesse alle sue domande.

ADR ho fatto una videochiamata con mia figlia e ho visto che aveva una ferita sulla fronte. Mi ha risposto che la figlia di mia sorella le ha dato un colpo con un sasso accusandola di stregoneria.

Ha ancora la cicatrice.

Mia figlia è da mio cugino più o meno da agosto. Abita ad Abobo comune limitrofo alla Capitale.

E' stata da mia madre circa un anno.

ADR mia figlia non va a scuola perché mio cugino viveva con la sorella; lei ha trovato un lavoro . in quel quartiere non c'è sicurezza e mio cugino va al lavoro; dunque non ci sono persone che la possano accompagnare a scuola.

Il problema è emerso nel 2018".

A ciò si aggiunga che anche all'Assistente Sociale della [REDACTED] Dott.ssa [REDACTED] la richiedente ha riferito il medesimo racconto; la stessa di fronte all'angoscia mostrata dalla signora nel corso dei colloqui anteriori al maggio 2018, si attivava per aiutarla, cercando di contattare diverse associazioni operanti sul territorio della Costa d'Avorio per capire come raggiungere la bambina.

Come sottolineato dal difensore i timori espressi dalla ricorrente in ordine alla possibilità che il segreto potesse comunque essere rivelato, provocando la diffusione della notizia fino a Molonou, risultano aver trovato pieno riscontro in quanto accaduto successivamente all'audizione personale: l'accusa di stregoneria è stata rivelata dalla sorella [REDACTED] anche al resto della famiglia e ciò può chiaramente contribuire alla diffusione della notizia.

Il fatto poi che l'accusa sia stata mossa dal pastore implica il rischio che la diffusione delle voci sulla bambina possa avvenire anche ad opera sua: l'addebito di stregoneria è fondato sul passaparola e non è escluso che siano sempre di più le persone che potrebbero venire a conoscenza di tali allegazioni, anche nel villaggio in cui abitano al momento la nonna e la figlia.

Né rileva in alcun modo la circostanza che il pastore non avesse additato anche la richiedente come strega, né che altri lo avessero mai fatto quando si trovava in Costa d'Avorio: la signora [REDACTED] non vive lì dal 2010 e non c'era mai stata ragione perché fosse accusata di stregoneria prima che [REDACTED] venisse ritenuta responsabile dei problemi di salute della cugina.

Ritenuta così attendibile la richiedente in ordine ai fatti si osserva che sussiste rischio di persecuzioni e violazioni dei diritti umani – anche in capo alla ricorrente - collegate alle accuse di stregoneria, tenuto conto delle Coi consultate in materia.

.



Il fenomeno della stregoneria invero si colloca nel complesso di credenze e riti che regolano le relazioni sociali all'interno di molte comunità di diversi paesi africani. Nonostante il concetto di stregoneria (*'witchcraft'*, in inglese; *'sorcellerie'*, in diversi paesi francofoni) possa comprendere una vastità di fenomeni differenti tra loro, una definizione il più possibile onnicomprensiva di tale nozione può fare riferimento a due elementi: la presenza di azioni negative o dannose ed il fatto che queste ultime siano attribuite a persone che si ritiene abbiano poteri soprannaturali (sul punto Ashforth, *Reflections on Spiritual Insecurity in a Modern African City (Soweto)*, African Studies Review, (Dec. 1998), p. 64. In UNHCR, .)

“La stregoneria consente, in altri termini, di affiancare ad una spiegazione razionale di un fenomeno critico, che spiega “cosa” e “come” è successo, un'altra spiegazione, legata al “perché”. Passaggio essenziale di tale spiegazione è l'identificazione, da parte della comunità, della “strega”. Questo avviene, di solito, a seguito di un incidente (l'insorgere di una malattia o la morte di qualcuno, ad esempio): di conseguenza, la strega sarà accusata di aver causato, anche se in modo apparentemente inconscio, il danno patito.

L'identificazione della vittima è un processo operato dalla comunità di appartenenza, che spesso formula tale accusa nei confronti delle persone maggiormente vulnerabili.

La diffusione delle credenze legate alla stregoneria non è, peraltro, circoscritta ad un tempo passato e a contesti tribali o settoriali: diversi sono i paesi africani in cui la maggioranza della popolazione crede tuttora alla stregoneria ed in cui vengono riportati atteggiamenti persecutori nei confronti degli individui accusati. Inoltre, si tratta di un fenomeno diffuso sia a livello rurale che cittadino, indipendentemente dal credo religioso o dal livello di istruzione delle persone: può essere considerato un vero e proprio dato culturale diffuso ad ogni livello della società”.

Quanto, poi, al processo di accusa e stigmatizzazione di tali soggetti, è stato evidenziato come le accuse di stregoneria siano sempre fondate sul sospetto, sulla diffusione di notizie e pettegolezzi, sulla costruzione sociale dell'addebito, fatta di passaparola .

Risultano quindi del tutto comprensibili, ancora una volta, i timori espressi dalla signora ██████████ in ordine alla possibilità che la figlia venisse condotta in un “centro di preghiera”.

Un ultimo, fondamentale aspetto attiene alle modalità di trasmissione della stregoneria: è infatti credenza diffusa, anche in Costa d'Avorio, che i “poteri magici” vengano ereditati dalla famiglia, in particolare attraverso il lato femminile.

Si richiamano sul punto le Coi indicate dal difensore nel ricorso alla pag. 16:

“B. Sanou, ibidem. La trasmissione della stregoneria per linea matriarcale è altresì documentato, da un punto di vista etnografico, nel volume “Witchcraft and Sorcery in East Africa”, Ed. J. Middleton, 1964, p. 67.

*Si vedano inoltre: Nyabwari B., NkongeKagama D., “The Impact of Magic and Witchcraft in the Social, Economic Political and Spiritual Life in African Countries”, in International Journal of Humanities Social Sciences and Education, Maggio 2014, pp. 9-18. **Allo stesso modo: “Also, children descending from a matrilineage of witches are often thought to inherit tendencies toward witchcraft”, in “Women and Religion in Africa”, 2013, reperibile al link: <https://blog.uvm.edu/vlbrenna-rell63/>.”***

La persecuzione, inoltre, può estendersi anche ad altri membri della famiglia: ciò avviene soprattutto nei casi di trasmissione ereditaria della stregoneria, circostanza particolarmente significativa con riferimento al caso di specie.

Da tutto quanto riferito, emergono chiari riscontri in ordine alle dichiarazioni rese dalla ricorrente, sia rispetto ai rischi cui risulta esposta la figlia minore in Costa d'Avorio, sia in ordine ai pericoli che la riguarderebbero direttamente in caso di rientro, a causa del carattere ereditario della stregoneria per via matrilineare cui si è sopra fatto riferimento.



In conclusione sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata dal momento che la stessa ha il fondato timore di subire trattamenti persecutori, nella forma di atti di violenza fisica o psichica diretti contro un genere sessuale, in ragione del fatto che verrebbe considerata una strega per essere madre di una minore già ritenuta tale, e pertanto associata ad una particolare forma di pratica religiosa o comunque ad uno specifico gruppo sociale. Sotto questo profilo la domanda deve essere accolta.

Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata comunque costituzione in giudizio delle altre parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

- **Accoglie** il ricorso in ordine alla domanda principale e **Dichiara** che [REDACTED] [REDACTED] (CUI:044TMNL) ha diritto allo status di rifugiato.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 21.11.2019.

Il Presidente
Roberta Dotta

